



Città di Castelvetro

Selinunte

III° Settore - Uffici Tecnici

3° Servizio - Sviluppo dell'Economia S.U.A.P., Applicazione
P.U.T., Lottizzazione Attività Produttive e S.I.T.R.
U.O. n°4 - Attività economiche ed agricole

Ordinanza N° ~~77~~ del 16 SET. 2014

Oggetto: Pubblicità dei prezzi.-

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 e s.m.i., art. 14 "Pubblicità dei prezzi" e art. 22 "Sanzioni e revoca";

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999 n° 28 e s.m.i., art. 15 "Pubblicità dei prezzi" e art. 22 "Sanzioni e revoca";

VISTO il Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

Pubblicità dei prezzi

- I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
- Quando sono esposti più prodotti identici dello stesso valore è sufficiente assolvere all'indicazione del prezzo con un unico cartellino.
- Che l'obbligo della pubblicità dei prezzi venga assolto mediante l'uso del cartellino o anche con altre modalità purché idonee allo scopo (*cartelli elettrici o elettronici o altro*).
- Che sono esclusi dall'obbligo della pubblicità dei prezzi soltanto i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili (*es: giornali, riviste, libri, farmaci, etc.*).
- Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita per unità di misura.
- Si ordina inoltre che la temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata dall'allestimento delle vetrine, non può protrarsi per più di tre giorni, esponendo apposito cartello indicante "vetrina in allestimento" indicante data di inizio e termine dell'allestimento; Si precisa che l'assenza del cartellino indicante l'allestimento vetrine comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa per la mancata esposizione dei prezzi.
- Tali disposizioni si applicano anche alle attività artigianali ed industriali che effettuano vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Sanzioni

- A chiunque violi le disposizioni di cui sopra (art. 15 l.r. 28/99) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 2.583,28.


- In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito internet del comune: www.castelvetranoselinunte.gov.it.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza e perché ne diano ampia diffusione.-


IL SINDACO
(Avv. Felice J. Errante)